

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di specialista della migrazione*

del **17 MAR 2020**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti della migrazione (SpM) consigliano, accompagnano e assistono le persone con un passato migratorio, vale a dire sia le persone con un'esperienza personale di migrazione, sia i bambini senza tale esperienza per i quali tuttavia l'esperienza migratoria dei genitori è rilevante per la loro situazione attuale.

Concretamente, gli specialisti della migrazione aiutano le persone con un passato migratorio a organizzare la propria vita quotidiana dal momento del loro arrivo in Svizzera e, a seconda dello status giuridico, ad accedere e a partecipare alle strutture sociali.

Gli specialisti della migrazione lavorano nel settore dell'asilo, della migrazione e dell'integrazione presso istituzioni del settore sociale, sanitario e formativo nonché presso la pubblica amministrazione: per esempio in centri d'accoglienza e di permanenza comunali e non per richiedenti l'asilo, servizi specializzati e strutture che promuovono l'integrazione sociale e professionale. Spesso gli SpM sono pure attivi in strutture pubbliche o private in cui la tematica dell'integrazione riveste un ruolo importante.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Il lavoro degli specialisti della migrazione è caratterizzato dal contatto personale e diretto con persone che hanno un passato migratorio. Occorre quindi una profonda comprensione del fenomeno migratorio e delle relative ripercussioni sugli esseri umani e sulla società. In determinati ambiti di lavoro e settori di competenza degli SpM può essere richiesta una formazione supplementare per acquisire competenze specifiche in materia di migrazione.

1.22 Principali competenze operative

Gli specialisti della migrazione si distinguono per le loro competenze operative nei contesti interculturali, ovvero sono in grado di comprendere i sistemi socioculturali di riferimento e le situazioni specifiche di persone diverse con un passato migratorio e di agire di conseguenza. Ciò comprende quanto segue:

- informare e consigliare le persone con un passato migratorio, perlopiù in riferimento a situazioni concrete della vita quotidiana, e a seconda delle loro esigenze, indirizzarle verso servizi specializzati;
- instaurare con persone che hanno un passato migratorio relazioni basate sul rispetto, mantenerle e mettervi fine;
- assistere le persone con un passato migratorio con professionalità e secondo i loro bisogni - in particolare nei centri d'accoglienza per richiedenti l'asilo;
- lavorare in modo interdisciplinare sia in équipe sia in una rete di professionisti;
- tenere conto del contesto interculturale nei processi d'integrazione;
- contribuire al successo della comunicazione tra i diversi gruppi coinvolti;
- Partecipare all'organizzazione di progetti orientati alla quotidianità per e con il gruppo target e pianificare ed eseguire in modo autonomo i compiti per il proprio lavoro;
- conoscere le basi legali e le procedure e avere dimestichezza l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei seguenti settori asilo, migrazione, promozione dell'integrazione, sanità, mondo del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale (in particolare l'aiuto sociale).

1.23 Esercizio della professione

Gli SpM lavorano in qualità di specialisti nelle questioni della migrazione e dell'integrazione, all'interno di un'équipe o di un reparto aziendale. Nel proprio settore variano lavorano in modo autonomo interfacciandosi spesso con autorità, assistenti sociali, psicologi, giuristi, interpreti, medici e altri professionisti.

Il fatto di lavorare nel settore socialmente e politicamente molto considerato dell'«integrazione» mette gli SpM al centro di conflitti tra l'opinione pubblica e i giudizi di valore.

Di regola, gli specialisti della migrazione lavorano come impiegati. Benché gli orari di lavoro siano regolamentati, soprattutto nel settore dell'accompagnamento e dell'assistenza possono essere irregolari e non corrispondere ai tipici orari d'ufficio. Il lavoro degli specialisti della migrazione richiede un elevato grado di autonomia e flessibilità.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli specialisti della migrazione rivestono una funzione di esempio e sono ambasciatori delle tematiche dell'asilo, dei rifugiati e della migrazione.

Permettono ai migranti di accedere ai settori della formazione, del mercato del lavoro, del tempo libero e della convivenza negli spazi pubblici. Inoltre, creano le opportunità per stabilire un contatto con la popolazione locale e fanno in modo che

l'opinione pubblica comprenda la situazione dei migranti. Nell'ambito del loro mandato, gli SpM forniscono un contributo allo sviluppo sostenibile e alla gestione rispettosa delle risorse.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- migrationplus
- SAVOIRSOCIAL
- Caritas Svizzera
- Croce rossa svizzera CRS
- Inserimento Svizzera

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 5 a 9 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di due anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i controlli delle competenze, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei controlli delle competenze;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);

- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei controlli delle competenze o delle relative dichiarazioni di equivalenza (il controllo delle competenze del modulo 5 può essere inoltrato più tardi, al massimo entro 2 mesi dal termine d'iscrizione);
- d) il dispositivo concernente il lavoro d'esame;
- e) l'indicazione della lingua d'esame;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- g) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità AFC, di un attestato di maturità liceale o di maturità professionale o di una qualifica equivalente ed è in grado di dimostrare almeno 2 anni di esperienza professionale nel settore dell'asilo e della migrazione in Svizzera, a contatto diretto con persone con un

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

passato migratorio a un grado d'impiego minimo del 50% di cui almeno 1 anno con mansioni di assistenza, consulenza o accompagnamento;

oppure

b) può attestare almeno 6 anni di esperienza professionale a un grado d'impiego minimo del 50%, di cui 4 nel settore dell'asilo e della migrazione, di cui 2 anni in Svizzera a contatto diretto con persone con un passato migratorio e di cui 1 anno con mansioni di assistenza, consulenza o accompagnamento;

e

c) dispone dei necessari controlli delle competenze o delle relative dichiarazioni di equivalenza;

d) dispone di un dispositivo approvato per il lavoro d'esame (per spiegazioni relative al dispositivo si vedano le direttive).

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro d'esame completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti controlli delle competenze:

- Controllo delle competenze 1: La migrazione nel contesto sociale e le relative cause e ripercussioni;
- Controllo delle competenze 2: Le basi legali pertinenti per il lavoro di specialista della migrazione;
- Controllo delle competenze 3: Comunicazione, consulenza, accompagnamento e assistenza nel contesto interculturale;
- Controllo delle competenze 4: Aiutare e accompagnare l'organizzazione della permanenza e l'integrazione delle persone con un passato migratorio in collaborazione con altri servizi;
- Controllo delle competenze 5: Organizzare con professionalità il proprio lavoro e la collaborazione.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno 35 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

- 4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano controlli delle competenze appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati al massimo uno dei periti può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Consulenza, accompagnamento, assistenza			
Voce 1.1: Lavoro d'esame riferito alla pratica professionale del candidato	scritto	redatto in precedenza	1
	orale	40 min	2
Voce 1.2: Colloquio tecnico sul lavoro d'esame e sulla pratica professionale			
2 Conoscenze professionali applicate			
Voce 2.1: Asilo, migrazione e integrazione	scritto	90 min	1
Voce 2.2: Lavorare in rete	scritto	60 min	1
Totale		190 min (senza il lavoro d'esame)	

Parte d'esame 1: Consulenza, accompagnamento, assistenza

Questa parte d'esame valuta principalmente i campi di competenze operative A) «Operare e comunicare in un contesto interculturale e riflettere sul proprio operato», B) «Fornire consulenza alle persone con un passato migratorio», C) «Accompagnare le persone con un passato migratorio nel processo di integrazione» e D) «Assistere le persone con un passato migratorio in particolare nelle strutture di accoglienza per richiedenti l'asilo» descritti nel profilo di qualificazione (cfr. direttive).

Voce 1.1: Lavoro d'esame riferito alla pratica professionale del candidato

Il lavoro d'esame verifica l'operato dei candidati per quanto attiene alle competenze fondamentali dello specialista della migrazione, vale a dire la consulenza e/o l'assistenza e/o l'accompagnamento di persone con un passato migratorio.

Possono essere analizzati singoli esempi oppure diversi casi e situazioni della pratica professionale in cui i candidati sono direttamente coinvolti nell'ambito del proprio mandato e del mandato del datore di lavoro. La lunghezza del lavoro d'esame deve essere compresa tra 15'000 e 24'000 caratteri (spazi esclusi). Le direttive e una guida vincolante emanate dalla commissione GQ stabiliscono gli ulteriori requisiti formali e contenutistici.

Voce 1.2: Colloquio tecnico sul lavoro d'esame e sulla pratica professionale

Il lavoro d'esame è il documento su cui si basa il colloquio tecnico, che comprende domande di approfondimento sulla pratica del candidato e aspetti legati al comportamento specifico del candidato in quanto SpM. Inoltre, vengono poste domande metodologiche, sulle conoscenze del proprio campo d'azione e del gruppo target, su aspetti della comunicazione interculturale e sul comportamento in situazioni di consulenza, accompagnamento e assistenza, come pure sulla gestione di crisi, conflitti e comportamenti provocatori.

Parte d'esame 2: Conoscenze professionali applicate

Voce 2.1: Asilo, migrazione e integrazione

Questa parte d'esame valuta principalmente le competenze professionali e metodologiche di tutti i campi di competenze operative descritti nel profilo di qualificazione.

Si tratta di un esame scritto con diverse tipologie di domande. L'accento è posto sulle conoscenze specialistiche (know how).

Voce 2.2: Lavorare in rete

Questa parte d'esame valuta principalmente le competenze dei campi di competenze operative E) «Collaborare all'interno di équipes e reti interdisciplinari» e F) «Partecipare alla definizione, alla pianificazione e al coordinamento dei compiti di un'organizzazione» contenuti nel profilo di qualificazione.

Si tratta di un esame scritto basato su un caso esposto per iscritto, che deve essere analizzato facendo riferimento a domande specifiche.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media ponderata, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se:

- a) la nota complessiva raggiunge almeno il 4.0;
- b) nessuna nota di voce è inferiore a 3.0.

6.42 L'esame finale non è superato, se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei delle competenze richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo pro-
tetto:
- **Specialista della migrazione con attestato professionale federale**
 - **Migrationsfachfrau / Migrationsfachmann mit eidgenössischem Fa-
chausweis**
 - **Spécialiste de la migration avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Migration Specialist , Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto
dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con ri-
serva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o
al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la
SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricor-
rente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione
può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30
giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le
quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non
sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle
sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il con-
tributo federale per lo svolgimento dell'esame.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 9 dicembre 2009 concernente l'esame di professione di specialista della migrazione è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 9 dicembre 2009 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro la fine del 2022.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore l'1° gennaio 2021.

10. EMANAZIONE

Biel/Bienne, 14 febbraio 2020

Organo responsabile per l'esame di professione di specialista della migrazione

migrationplus

Anna Sutter
Presidente dell'organo responsabile



SAVOIRSOCIAL

Fränzi Zimmerli



Caritas Svizzera

Christof Maag



Croce rossa
svizzera CRS

Christine Kopp



Inserimento
Svizzera

Charlotte Miani



Il presente regolamento è approvato.

Berna, **17 MAR 2020**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua